



COMUNE DI GENOVA

151 1 0 - DIREZIONE AMBIENTE - SETTORE IGIENE E ACUSTICA
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-164 del 18/05/2020

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ACUSTICO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 39 in data 16 luglio 2020;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, Matteo Campora;

Premesso che:

- La legge 447/1995 “ *Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, nello stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, assegna ai Comuni all'art. 6 - competenze dei Comuni - tra l'altro, la classificazione del territorio comunale, il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con determinazioni assunte con la classificazione acustica, l'adozione dei piani di risanamento, il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico e, alla lettera e) l'adozione dei regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- ai sensi dell'art. 6 della LR 20.3.1998, n. 12, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4.1.2000 n. 140 e s.m.i. l'Ente ha adottato la classificazione acustica del territorio comunale, successivamente approvata, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera d) della menzionata Legge Regionale, dalla Giunta Provinciale con deliberazione del 24.4.2002 n. 234 e s.m.;
- con D.C.C. n. 40 del 2010 è stato adottato il Piano di Risanamento Acustico comunale, successivamente approvato, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera d) della menzionata LR n. 12/1998, dal competente organo della Provincia di Genova con provvedimento n. 3379/54 del 25.05.2011;
- dato quanto sopra pare doveroso ed opportuno adottare il “Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico” come da testo allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il testo allegato tiene conto degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Regione Liguria per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di inquinamento acustico (DGR n. 2510/1998 – DGR n. 534/1999 – DGR n. 758/2011);

- il testo allegato è stato oggetto di verifica di raffronto con il Regolamento di Polizia Urbana di cui alla D.C.C. n. 14/06/2011, con il quale non presenta né duplicazioni né contrapposizioni in considerazione che, nella regolamentazione che attiene il rumore, lo stesso si riferisce esclusivamente al rumore comportamentale, lasciando tutti gli aspetti tecnici relativi alla tutela dall'inquinamento acustico al Regolamento allegato al presente atto.

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile della Direzione competente, nonché il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che ai sensi dell'art. 59 lettere c) e f) del Regolamento per il Decentramento e la partecipazione municipale l'acquisizione dei pareri dei Municipi genovesi può avvenire a seguito di richiesta della Giunta, e che pertanto appare opportuna l'acquisizione dei pareri stessi, secondo prassi e procedure in uso.

Per i su esposti motivi:

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di approvare il "REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO" secondo il testo allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

INDICE

Capitolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMOROSITÀ

Capitolo 2 - PREVENZIONE

ART. 4 - PROGETTAZIONE DI SORGENTI SONORE FISSE O MOBILI - VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 5 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI PROFESSIONALI - VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 6 - SUBINGRESSI

ART. 7 – AGGIORNAMENTI/ AMPLIAMENTI DI ORARIO DI ATTIVITA' ESISTENTI MUNITE di NOA E/O DS NOA

ART. 8 – PROGETTI ED ATTIVITA' SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DI VALUTAZIONI PREVISIONALI DI CLIMA ACUSTICO.

ART. 9 – ADEGUAMENTO CARATTERISTICHE PASSIVE DEGLI EDIFICI – COLLAUDO ACUSTICO

ART. 10 – APPALTI DEL COMUNE O ALTRI ENTI

ART. 11 – ATTIVITA' SPORTIVE E PALESTRE

ART. 12 – ACCESSORI EDILI E SEGNALETICA

ART. 13 - ISOLAMENTO DELLE SORGENTI DI RUMORE

Capitolo 3 - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 14 – ATTIVAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 15 - MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI SVOLTE IN AREE APPPOSITAMENTE INDIVIDUATE DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

ART. 16 - MANIFESTAZIONI IN AREE FIERISTICHE, INDIVIDUATE DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

ART. 17 - MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI SVOLTE IN AREE NON APPPOSITAMENTE INDIVIDUATE DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

ART. 18 MANIFESTAZIONI SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA

ART. 19 MANIFESTAZIONI IN IMPIANTI SPORTIVI

ART. 20 - CANTIERI REALIZZATI IN ECONOMIA TRAMITE L'ESCLUSIVO UTILIZZO DI UTENSILI FAI DA TE E/O ATTREZZI MOSSI DALLA SOLA FORZA FISICA DELL'UTILIZZATORE

ART. 21 - CANTIERI EDILI DI BREVE DURATA

ART. 22 - CANTIERI RELATIVI ALLA POSA IN OPERA DI INFISSI, DI FERMI CONTENITORI PER RSU E/O CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI PALI SOSTEGNO CESTINI

ART. 23 - ALTRE ATTIVITÀ

ART. 24 – CANTIERI EDILI PRESCRIZIONI GENERALI

Capitolo 4 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 25 - ATTIVITÀ RUMOROSE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI “COLLAUDI ACUSTICI”

ART. 26 - ATTIVITÀ RUMOROSE CONNESSE ALL'USO DI “MEZZI SPECIALI” ED ALLE “SOSTE OPERATIVE” DEGLI STESSI

ART. 27 - ATTIVITÀ RUMOROSA PROVOCATA DA MACCHINE DA GIARDINO

ART. 28 - ATTIVITÀ RUMOROSA PROVOCATA DA MACCHINE AGRICOLE

ART. 29 – USO DELLE CAMPANE

ART. 30 – ALTRE RUMOROSITA'

Capitolo 5 - ATTIVITA' RUMOROSE CONNESSE AD AZIENDE PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA

ART. 31 - GESTIONE SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI

ART. 32 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' IN CAMPO ACUSTICO

Capitolo 6 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - I CONTROLLI

ART. 34 - I CONTROLLI PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 35 - PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

ART. 36 - VALIDITA'

ART. 37 - NORMA DI RINVIO

ART. 38- ABROGAZIONI

ART. 39 - SANZIONI

Capitolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26.10.1995, n. 447 e s. m. e i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e della Legge regionale 20.3.1998, n. 12 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico).

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, conformemente alla Legge 447/95 e successivi decreti attuativi, si definiscono:
 - a) **Ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali si applica la disciplina di cui al D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
 - b) **Attività Rumorosa Temporanea**: qualsiasi attività costituita da lavori, come ad esempio i cantieri edili, di rottura suolo pubblico ecc. le manifestazioni o spettacoli, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in siti che per loro natura non sono permanentemente adibiti a tale scopo e nella quale sia fatto uso di macchinario rumoroso.
 - c) **Attività stagionale**: attività aventi ripetitività almeno annuale insistenti su luoghi all'uopo destinati ed attrezzati, connessi o di pertinenza di attività fisse ivi operanti, aventi caratteristiche di continuità ed uniformità comportamentali ed organizzative, caratterizzate da una protratta permanenza tale da renderle operanti pressoché per un intero arco stagionale. A tali attività saranno applicate le norme concernenti le "Sorgenti sonore fisse";
 - d) **Classi acustiche**: sei aree omogenee a cui sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
 - e) **Classificazione Acustica Comunale**: divisione del territorio comunale in zone d'uso omogenee a cui sono associate le Classi Acustiche individuate da colori diversi;
 - f) **Clima acustico**: rumorosità propria e abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo, di una data area;
 - g) **Collaudo acustico**: verifica in opera dei parametri, relativi ai requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5.12.1997;
 - h) **Impatto acustico**: la rumorosità emessa ed immessa nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo da una sorgente sonora;
 - i) **Impianto**: unità tecnica permanente che svolge una o più funzioni, principali ed accessorie, che siano tecnicamente connesse e che possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

- j) **Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- k) **Macchinario rumoroso:** ogni marchingegno, impianto, attrezzatura in grado di generare un livello sonoro che modifichi il clima acustico esistente nel luogo ove viene utilizzato;
- l) **Nulla Osta Acustico (NOA):** provvedimento conseguente all'accertamento d'un supero dei limiti di rumorosità e all'esame della documentazione di bonifica acustica di cui all'art. 8 della Legge 447/95 e s.m. e i., contenente eventuali prescrizioni riguardo all'esercizio dell'attività a cui si riferisce;
- m) **Dichiarazione Sostitutiva di Nulla Osta Acustico (DSNOA):** presentazione della valutazione d'impatto acustico sottoscritta da T.C.A. accompagnata da opportuna dichiarazione del responsabile dell'attività a cui si riferisce;
- n) **Dichiarazione Sostitutiva di Non Necessita Nulla Osta Acustico (DSNNNOA):** presentazione di dichiarazione da parte del titolare dell'attività che la stessa sia presente nell'elenco di cui alla tabella B art. 4 D.P.R. 227/2011 e s.m.e i.;
- o) **Parere Acustico:** parere conseguente all'esame della documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/95 e s.m. e i., contenente eventuali prescrizioni in relazione all'intervento edilizio-urbanistico a cui si riferisce;
- p) **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici siti all'interno o al servizio di edifici e ogni altra installazione, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree pertinenti a stabilimenti e adibite a movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- q) **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente denominato "sorgenti sonore fisse", quali ad esempio: veicoli a motore, spettacoli e manifestazioni itineranti;
- r) **Sorgenti sonore temporanee:** sorgenti sonore immesse in una data area per un periodo di tempo prestabilito come ad esempio, cantieri edili, stradali, manifestazioni, spettacoli e simili;
- s) **Tecnico Competente in Acustica – di seguito indicato T.C.A.:** figura professionale, così come definito dall'art. 2 della legge n° 447/95 e s. m. e i., idonea ad eseguire le misurazioni, a verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, a redigere i piani di risanamento acustico, a svolgere le relative attività di controllo.
- t) **Valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o in sito opportuno.
- u) **Valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Essi si distinguono in assoluti e differenziali.
- v) **Zona silenziosa di un agglomerato – di seguito indicata come area silente:** zona delimitata dall'autorità comunale nella quale non viene superato un determinato valore limite.
- w) **Zonizzazione Acustica:** sinonimo di Classificazione Acustica.

ART 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMOROSITÀ

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite assoluti di emissione ed immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

CLASSE		IMMISSIONE in dB(A)		EMISSIONE in dB(A)	
I	Aree particolarmente protette (colore verde)	50	40	45	35
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (colore giallo)	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto (colore arancio)	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana (colore rosso)	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali (colore viola)	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali (colore blu)	70	70	65	65

2. Per aree particolarmente protette si intendono quelle aree ove la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, ad esempio le aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici.

3. Per aree destinate ad uso prevalentemente residenziale si intendono quelle aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali.

4. Per aree di tipo misto si intendono quelle aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività rurali realizzate con l'ausilio di macchine operatrici, con presenza di

attività commerciali, uffici, limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali.

5. Per aree di intensa attività umana si intendono quelle aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di zone portuali, le aree con limitata presenza di insediamenti industriali di piccole dimensioni, i quartieri fieristici ed i centri commerciali.

6. Aree prevalentemente industriali sono quelle interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

7. Aree esclusivamente industriali sono quelle esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, le aree destinate ad attività estrattiva o di cava o le aree portuali ove abbiano luogo attività con caratteristiche di tipo industriale.

8. Le aree silenziose o zone silenziose dell'agglomerato genovese di cui al D.Lgs. 19.8.2005, n. 194 e s.m. e i. corrispondono alle aree classificate in Classe Acustica I quando non occupate da Ospedali e Scuole o attività assimilabili a quest'ultime tipologie;

9. In materia di classificazione acustica e di variazione alla classificazione vigente è competente per la relativa adozione il Consiglio Comunale, e per l'approvazione la Città metropolitana, ai sensi della L.R. n. 12/1998.

10. Quando la Variante alla zonizzazione Acustica si rende necessaria in relazione ad un progetto urbanistico e/o edilizio, la stessa può essere approvata contestualmente al progetto stesso. In tal caso, l'efficacia della variante è sospesa fino alla realizzazione dell'intervento previsto o della fase dello stesso, qualora detta realizzazione sia articolata in più lotti.

Capitolo 2 - PREVENZIONE

ART. 4 - PROGETTAZIONE DI SORGENTI SONORE FISSE O MOBILI - VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO.

1. Per valutazione di impatto acustico si intende la valutazione, espressa in idonea documentazione, degli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

2. La documentazione di cui sopra deve evidenziare gli accorgimenti tecnici progettuali atti a garantire il rispetto dei limiti di cui alla vigente Classificazione Acustica comunale.

3. La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 534 del 28/05/1999 e s.m.i., è obbligatoria per la realizzazione, la

modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, l. 447/1995 e s.m. e i., di seguito indicati:

- a) opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;
- b) in ogni caso le seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la vigente classificazione;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi atti alla diffusione musicale;
 - impianti sportivi e ludico-ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, manutentive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali, implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore.

4. Sono esclusi dalla presentazione di valutazione di impatto acustico gli interventi che palesemente non provocano aumento di rumore nell'ambiente esterno, nonché gli interventi edilizi relativi a:

- a) recinzioni, muri di cinta e cancellate, quando non influenzano il clima acustico esistente;
- b) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- c) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso stesso;
- d) parcheggi interrati quando in copertura sono previste solo opere di ripristino della situazione preesistente oppure, in caso di diversa sistemazione in copertura, non è prevista la posa in opera di qualsivoglia macchinario (ventole, motori, ecc.), né di rampe di accesso in prossimità di recettori.

5. La documentazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata alla competente Direzione Ambiente tramite PEC, il cui protocollo dovrà essere indicato nel procedimento relativo all'attinente istanza edilizia.

6. Per i progetti sottoposti alle procedure di cui alla Conferenza dei Servizi disciplinata ai sensi della L. 7.8.1990, n. 241 e s.m. e i. dovrà essere presentata la valutazione previsionale di impatto acustico per l'ottenimento del relativo parere, le cui eventuali prescrizioni dovranno ritenersi trascritte nel titolo edilizio a cui si riferisce.

7. Non sono ammesse procedure semplificate relative al rilascio di parere acustico per i progetti sottoposti a Conferenze dei Servizi di cui al paragrafo precedente, i progetti relativi ad aree ed edifici classificati in Classe I, "Aree particolarmente protette" e in classe VI, "Aree esclusivamente industriali" dalla vigente Classificazione Acustica comunale.

8. Fermo quanto disposto al successivo articolo n. 14 comma 7, laddove il progetto preveda la realizzazione di edifici o parti di essi e i relativi impianti tecnologici, la documentazione previsionale di impatto acustico dovrà contenere anche la progettazione dei requisiti acustici passivi delle partizioni orizzontali e verticali nonché la rumorosità degli impianti asserviti, allo scopo di prevedere il rispetto dei parametri di cui alla vigente normativa, con esclusione degli edifici ad uso esclusivamente industriale.

ART. 5 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI PROFESSIONALI - VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO

1. Tutte le attività, ivi comprese le attività stagionali, sono soggette al rigoroso rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali prescritti dalla vigente normativa in campo acustico con riferimento alla classe acustica di appartenenza.

2. La valutazione di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 534 del 28/05/1999 e s.m.i., deve essere presentata unitamente alla richiesta di esercitare o alla segnalazione certificata (SCIA) di inizio attività artigianali, pubblici esercizi, circoli, attività commerciali, attività produttive comunque non ricomprese nell'elenco di cui al D.P.R. 19.10.2011, n. 227/2011 art. 4, allegato B e s.m. e i. In caso di richiesta di nuovo Nulla Osta Acustico (NOA o DSNOA), come anche di subingresso nell'esercizio di attività già dotata di Nulla Osta Acustico la predetta valutazione d'impatto acustico potrà essere utilizzata a condizione che la stessa sia stata formulata da non più di cinque anni.

3. Per i mercati, centri commerciali e simili è richiesta la valutazione di impatto acustico relativamente all'insieme delle attività commerciali, professionali, ecc. ivi svolte. Per dette strutture sarà rilasciato un unico Nulla Osta Acustico.

4. La documentazione di cui al comma 2, qualora si evidenzi dall'esercizio di attività la sussistenza d'un supero dei valori di emissione a quelli di legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e deve presentare istanza per l'ottenimento d'un Nulla Osta Acustico, che riguardi non solo la parte di attività direttamente interessata della bonifica acustica, ma lo svolgimento dell'intera attività secondo il nuovo assetto.

5. Fermi restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1, le autoclavi, gli impianti di condizionamento e simili devono essere dotati di idoneo sistema atto ad impedirne l'attivazione al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività a cui risultano asserviti ad eccezione dell'impianto di riscaldamento che potrà essere attivato un'ora prima dell'orario di apertura.

6. Nei casi previsti dalla legge la presentazione della valutazione di impatto acustico produce il rilascio del provvedimento di Nulla Osta Acustico (NOA) da parte del competente Ufficio. Le Dichiarazioni Sostitutive di atto notorio (DSNOA e DSNN), come sotto meglio specificato, hanno valore di Nulla Osta Acustico a tutti gli effetti.

7. Il Nulla Osta Acustico in tutte le sue forme dovrà essere conservato presso l'attività unitamente a tutte le altre autorizzazioni.

8. L'esercizio di un'attività soggetta a valutazione di impatto acustico in assenza del relativo Nulla Osta Acustico, nella forma necessaria a seconda dell'attività, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10, III comma, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

9. Sono ammesse eventuali ulteriori semplificazioni delle procedure da adottarsi direttamente dai competenti Uffici comunali. Le attività, che ai sensi della normativa vigente, debbano essere regolamentate mediante Conferenza dei Servizi, sincrona o asincrona (quali ad esempio Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A. e Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.) sono escluse dalle procedure semplificate per “Dichiarazione Sostitutiva di Non Necessita Nulla Osta Acustico”. Alle predette procedure semplificate restano ammesse le attività di esclusiva vendita al dettaglio di carburanti e quelle espressamente elencate nel D.P.R. n. 227/2011.

10. Sono soggette alla presentazione ai competenti Uffici di una Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio per “Non Necessita N.O.A.” le attività di vendita al dettaglio di carburante e le attività di cui all'art. 4 e all'allegato B del DPR n.227/2011 e s.m. e i. Restano soggette all'obbligo di presentazione di documentazione tecnica di cui ai precedenti commi le attività di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, ludoteche e attività professionali in genere quando:

- a) utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero radio, televisione, impianto stereo ecc.;
- b) svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

11. Le attività ludico-ricreative qualora vengano adottati interventi particolari atti a eliminare la diffusione musicale per via aerea, come ad esempio con l'uso di cuffie individuali o apparecchi simili, non saranno soggette alla presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico.

12. L'omessa Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio per “Non Necessita N.O.A.” come sopra descritto è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

13. Le attività di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, ludoteche e attività professionali quando utilizzino impianti di diffusione sonora, e tutte le attività non espressamente elencate all'allegato B dell'art. 4 D.P.R. n.227/2011 sono soggette alla presentazione, presso gli uffici competenti, di una Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio da parte del titolare dell'attività stessa, che dovrà essere suffragata da un'allegata relazione tecnica sottoscritta da un T.C.A. che dimostri il rispetto dei limiti di rumorosità assoluti e differenziali.

14. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di Nulla Osta Acustico è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di

inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

15. Le attività dalle quali derivi il superamento dei limiti differenziali e/o assoluti di rumorosità sono soggette alla presentazione presso gli uffici competenti, di una valutazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica nella quale dovrà essere indicata la bonifica acustica necessaria all'eliminazione del supero accertato, e che dovrà essere redatta sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 534 del 28/05/1999. Detta procedura è finalizzata al rilascio di Nulla Osta Acustico.

La mancanza del Nulla Osta Acustico è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 10, III comma, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

16. Le attività relative a Residenze Sanitarie Assistite e attività scolastiche, compresi gli asili nido, qualora collocate in edifici ospitanti diverse funzioni e ubicati in aree classificate in Classe II, III e IV, possono ottenere i necessari provvedimenti abilitativi all'esercizio delle attività stesse qualora sia dimostrato il rispetto, negli interni, del comfort acustico esistente in edifici analoghi, ma situati in aree classificate in Classe I.

ART. 6 – SUBINGRESSI

1. E' ammesso il subentro nel Nulla Osta Acustico esistente (NOA o DSNOA) da parte del nuovo titolare, per tutte le attività non espressamente elencate all'allegato B dell'art. 4 D.P.R. 227/2011smi.
2. Il subentrante dovrà predisporre una Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio attestante che non sono modificati il numero e il tipo di macchinari utilizzati, le modalità operative ed orari, le caratteristiche acustiche delle strutture.
3. Nel caso in cui il NOA o DSNOA sia stato rilasciato all'attività da più di cinque anni dovrà essere redatta da un TCA una relazione tecnica di aggiornamento, corredata dalle prove fonometriche di verifica attuale del rispetto dei vigenti limiti di rumorosità, da consegnare con la Dichiarazione Sostitutiva di cui al comma 2.
4. Qualora siano state effettuate modifiche anche parziali ma sostanziali della situazione preesistente, il nuovo titolare dovrà presentare una nuova valutazione d'impatto acustico e relativa Dichiarazione Sostitutiva di NOA.
5. L'omessa dichiarazione di subingresso come sopra descritto è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento. L'omesso adeguamento della valutazione d'impatto acustico e Dichiarazione sostitutiva di N.O.A. è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella B del presente Regolamento

ART. 7 - AGGIORNAMENTI/ AMPLIAMENTI DI ORARIO DI ATTIVITA' ESISTENTI MUNITE di NOA E/O DS NOA

1. Le istanze tese all'ottenimento di ampliamenti dell'orario per la diffusione e/o produzione musicale, ovvero per l'utilizzo di macchinari rumorosi in grado di alterare in modo sostanziale la rumorosità complessiva dell'attività commerciale e/o di pubblico esercizio, devono essere corredate da una relazione, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, e devono ottenere il relativo Nulla Osta Acustico (DSNOA).

2. Detta relazione dovrà dimostrare, tramite rilevamenti fonometrici per i relativi tempi di riferimento, il pieno rispetto dei limiti di rumorosità assoluti e, a titolo previsionale, analoga garanzia anche nell'orario richiesto in ampliamento. Dovrà essere dimostrato, inoltre, tramite rilievo fonometrico o, in caso di impossibilità, di valutazione previsionale, il rispetto del livello differenziale. Dovranno essere effettuate verifiche significative dell'intera durata dell'ampliamento richiesto, anche comprensive del periodo di allontanamento degli eventuali avventori e delle successive attività di pulizia dei locali.

3. Fermo restando quanto ai commi precedenti, non si richiede alcuna istanza per l'estensione di validità del Nulla Osta Acustico precedentemente rilasciato e delle prescrizioni contenute nel medesimo per i seguenti giorni di ogni anno solare: 24 e 31 dicembre, 5 gennaio, vigilia di Pasqua, Festa Patronale, "Notte Bianca".

4. Particolare cura sarà posta da tutti gli Uffici Comunali competenti nella vigilanza per il rispetto dei limiti di rumorosità oltre le ore 24.00 a tutela del riposo dei cittadini.

ART. 8 - PROGETTI ED ATTIVITA' SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DI VALUTAZIONI PREVISIONALI DI CLIMA ACUSTICO.

1. La valutazione di clima acustico è costituita da idonea documentazione tecnica, redatta sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 534 del 28/05/1999 e s.m.i.

2. E' richiesta la valutazione previsionale di clima acustico per i progetti relativi a:

- a) scuole di qualsiasi ordine e grado compresi gli asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) edifici residenziali posti in prossimità di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade e strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali secondo la vigente classificazione;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' richiesta la valutazione di clima acustico per

- a) l'esercizio dell'attività scolastica di ogni ordine e grado;

- b) l'esercizio dell'attività ospedaliera e attività assimilabili;
- c) gli interventi edilizi e/o di cambio di destinazione d'uso, anche se limitati a parte di edifici e quando sia prevista l'installazione anche di un solo macchinario rumoroso;
- d) gli Interventi edilizi su edifici, tali da modificare gli elementi strutturali di confine o gli elementi di separazione tra diverse unità immobiliari con differente destinazione d'uso.

4. Costituiscono interventi non assoggettati alla presentazione di valutazione di clima acustico:

- a) i progetti per la realizzazione di nuovi edifici residenziali quando l'edificio oggetto della progettazione è esclusivamente ad uso residenziale che venga edificato in area appartenente alle classi acustiche II, III o IV di cui alla Classificazione Acustica comunale e sia realizzato a distanza superiore a 100 m dall'infrastruttura aeroportuale e da discoteche e impianti sportivi e ricreativi, a 50 m da circoli privati e pubblici esercizi e da qualsiasi tipologia di strada pubblica o privata ad uso pubblico, a 250 m dall'infrastruttura autostradale e ferroviaria;
- b) i progetti relativi ad interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti quando l'edificio oggetto della progettazione è ubicato in area appartenente alle classi acustiche II, III o IV di cui alla Classificazione Acustica comunale a condizione che l'intervento progettato abbia esclusivamente fini residenziali e il sottotetto abbia confini esclusivamente con abitazioni;
- c) il cambio destinazione d'uso quando il manufatto oggetto della progettazione è classificato in area appartenente alle classi acustiche II, III o IV di cui alla Classificazione Acustica comunale, a condizione che l'intervento introduca esclusivamente funzioni compatibili con la classe acustica di appartenenza;
- d) la redistribuzione degli spazi interni quando il progetto non modifichi i prospetti delle facciate e i confini dell'unità immobiliare, non introduca nuovi impianti e mantenga i solai esistenti.

5. La documentazione previsionale di clima acustico deve essere presentata alla competente Direzione Ambiente tramite PEC, il cui protocollo dovrà essere indicato nel procedimento relativo all'attinente istanza edilizia.

6. Per i progetti sottoposti alle procedure di cui alla Conferenza dei Servizi ex L. n.241/90 e s.m. e i., dovrà essere presentata la valutazione previsionale di clima acustico per l'ottenimento del relativo parere, le cui eventuali prescrizioni dovranno ritenersi trascritte nel titolo edilizio a cui si riferisce.

7. Gli Uffici comunali competenti potranno adottare procedure semplificate per l'espressione di parere acustico sui progetti non sottoposti a Conferenze dei Servizi di cui al paragrafo precedente.

8. Qualora il progetto preveda la realizzazione di edifici o parti di essi e i relativi impianti tecnologici, la documentazione previsionale di clima acustico dovrà contenere anche la progettazione dei requisiti acustici passivi delle partizioni orizzontali e verticali nonché la rumorosità degli impianti asserviti, allo scopo di garantire il rispetto dei parametri di cui alle vigenti norme.

9. Qualora sia evidente che l'intervento provoca aumento di rumore nell'ambiente esterno, deve essere presentata anche la valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'art.4.

10. La documentazione di cui sopra, qualora si preveda che negli ambienti abitativi considerati possano sussistere valori di immissione superiori a quelli di legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per rendere conformi le immissioni sonore alla vigente normativa.

11. Sono ammesse eventuali ulteriori semplificazioni delle procedure da adottarsi direttamente dalla competente Direzione.

12. La mancata valutazione di clima acustico è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 9 - ADEGUAMENTO CARATTERISTICHE PASSIVE DEGLI EDIFICI - COLLAUDO ACUSTICO

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, e gli interventi che comportino la demolizione e/o costruzione di elementi di partizione orizzontale e verticale tra unità immobiliari diverse o con diversa destinazione d'uso e il rifacimento degli impianti tecnologici, richiedono la sottoposizione di ciascuno di detti elementi a collaudi acustici atti ad accertare il rispetto dei parametri acustici passivi di cui alle vigenti norme.

2. Le risultanze dei collaudi acustici dovranno essere sottoposte alla valutazione del competente Ufficio Comunale che rilascerà un apposito certificato di conformità alle vigenti normative. In tutti i casi in cui al termine dell'intervento edilizio sia previsto l'invio della comunicazione di fine lavori, nella medesima dovrà essere indicato il numero di protocollo che attesti l'avvenuta trasmissione via PEC del collaudo acustico. Nel caso in cui non fosse prevista dall'istruttoria edilizia la comunicazione di fine lavori, il collaudo acustico dovrà essere inviato esclusivamente al competente Ufficio comunale che rilascerà il predetto certificato, sempre tramite PEC.

3. Ogni opera edilizia non soggetta a verifica acustica (ad esempio, il rifacimento di pavimentazioni) dovrà essere eseguita a regola d'arte al fine di evitare un peggioramento delle caratteristiche acustiche preesistenti.

4. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici a servizio degli edifici, sono servizi a funzionamento continuo, ad esempio, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, mentre sono servizi a funzionamento discontinuo, ad esempio, i gruppi elettrogeni, gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

5. I servizi a funzionamento continuo o discontinuo devono rispettare i parametri di cui alla vigente normativa e, quando non diversamente prescritto, 35 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo e 35 dB(A) LAm_{ax} con costante di tempo Slow per i servizi a funzionamento discontinuo. In caso di lavori di sostituzione di impianti esistenti, gli stessi devono essere soggetti a collaudo acustico soltanto se adibiti ad uso comune.

6. Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, qualora sia accertato il superamento dei limiti ivi indicati, dovranno essere eseguiti i necessari interventi sugli impianti medesimi, senza l'obbligo di adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai già esistenti, allo scopo di condurli al rispetto di detti limiti.

ART. 10 - APPALTI DEL COMUNE O ALTRI ENTI

1. Per quanto riguarda gli appalti che gli Uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per qualsivoglia opera che presupponga la predisposizione di valutazione di impatto acustico, clima acustico e/o collaudo acustico oppure l'effettuazione di attività rumorosa temporanea, sarà cura degli Uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara e/o negli atti di incarico l'obbligo per l'appaltatore di predisporre le valutazioni acustiche prescritte per il tipo di progetto od opera oggetto dell'incarico e di ottenere le necessarie autorizzazioni per le attività rumorose temporanee. I soggetti risultanti aggiudicatari dovranno presentare al competente Ufficio la documentazione richiesta.

ART. 11 – ATTIVITA' SPORTIVE E PALESTRE

1. Le attività sportive svolte all'aperto sono ammesse dalle ore 08.00 alle ore 23.00. Dette attività sono soggette al rispetto di 65 dB (A), quale limite di immissione in orario diurno e 60 dB (A) in orario notturno. Limitatamente all'intervallo orario 09.00 – 22.00, nelle condizioni di massimo disturbo non devono superare, quale limite massimo d'immissione, 70 dB(A), misurato in prossimità dell'edificio più esposto. Il tempo di misura dovrà tener conto delle caratteristiche di variabilità del rumore in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno. E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Deroghe a detti orari possono essere concesse esclusivamente a seguito di valutazione previsionale di impatto acustico ove si dimostri il rispetto dei limiti assoluti e differenziali relativi alla zona di appartenenza dei recettori e riportate sul relativo Nulla Osta Acustico.

2. Gli impianti sportivi chiusi e le palestre devono dotarsi di idonei sistemi antivibranti tali da impedire la trasmissione strutturale del rumore prodotto dalle apparecchiature loro asservite ed, in particolare, quello dovuto a parti in movimento. Dette apparecchiature devono essere stimate nella valutazione di impatto acustico per l'ottenimento del Nulla Osta Acustico, qualora richiesto. Anche le palestre che diffondono musica sono soggette alla presentazione della valutazione di impatto acustico e relativa Dichiarazione Sostitutiva (DSNOA). Dette attività sono soggette al rispetto dei limiti di cui all'art. 2 della Legge 447/95.

3. L'esercizio di un'attività sportiva all'aperto al di fuori degli orari e/o livelli stabiliti al comma 1 ed in assenza di apposito Nulla Osta Acustico è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 10, III comma, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

4. Un'attività di impianto sportivo chiuso o palestra subordinata all'ottenimento di Nulla Osta Acustico, qualora esercitata in assenza di quest'ultimo, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e

riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento. L'assenza di idonei sistemi antivibranti è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

ART. 12 - ACCESSORI EDILI E SEGNALETICA

1. Tettoie, scale metalliche destinate alle operazioni di sfollamento, tende, serramenti, cavi, cartellonistica, segnaletica stradale ed installazioni simili devono essere costruiti e mantenuti in opera in maniera tale che le sollecitazioni prodotte da eventi atmosferici non provochino rumori molesti.

2. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 Tabella A del presente Regolamento.

ART. 13 - ISOLAMENTO DELLE SORGENTI DI RUMORE

1. Tutte le fonti di rumore devono essere rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa C.E. per la tipologia di appartenenza, devono essere sottoposte ad opportuna manutenzione al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione e schermate, ove necessario.

2. Tutti gli accorgimenti adottati presso una sorgente di rumore a seguito di una bonifica acustica devono essere mantenuti costantemente in perfetta efficienza.

3. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

Capitolo 3 - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

1. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate e possono essere permesse anche in deroga ai limiti di classe acustica del luogo in cui si svolgono.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per attività rumorosa temporanea, il responsabile dell'attività deve presentare al competente Ufficio apposita istanza secondo le procedure da questo istituite.

3. I limiti massimi prescritti in un'autorizzazione per attività rumorosa temporanea, compresa l'eventuale deroga, valgono per tutti gli edifici esposti alla rumorosità autorizzata anche se appartenenti a classi acustiche differenti tra loro.

4. I limiti imposti dal provvedimento autorizzativo sono relativi ai valori di immissione negli ambienti abitativi ed esterni disturbati dall'attività rumorosa, con esclusione degli ambienti relativi alla committenza dei lavori (esempio: la facciata e gli ambienti dell'edificio oggetto di lavori di interesse condominiale).

5. Per ogni attività rumorosa temporanea superiore ai cento giorni consecutivi per i cantieri di rottura suolo o trenta giorni consecutivi per i cantieri di qualsivoglia altra tipologia, devono essere avvertiti i recettori maggiormente sensibili al disturbo, tramite affissione di apposito avviso visibile a tutti e contenente la data di inizio delle attività maggiormente rumorose, la durata prevista delle stesse, le ulteriori fasi operative nonché il nominativo e numero telefonico di un incaricato, allo scopo di permettere eventuali contatti durante l'effettuazione delle lavorazioni.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

6. Sono previste autorizzazioni annuali per attività rumorose temporanee cumulative relative ad una determinata tipologia di attività diversa dalla rottura suolo, per cantieri ciascuno non superiore a trenta giorni consecutivi, da prevedersi attraverso la valutazione del cantiere tipo.

7. Tutte le attività rumorose necessarie a scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o dichiarate di emergenza derivanti da eventi atmosferici e/o cause di forza maggiore, si considerano autorizzate in deroga ai vigenti limiti di rumorosità imposti dalla zonizzazione acustica comunale. Dette attività dovranno in ogni caso essere svolte provocando la minima rumorosità possibile, garantendo comunque il rispetto dei limiti di zona nell'utilizzo di apparecchiature private asservite a singoli edifici o complessi di edifici.

8. L'autorizzazione decade automaticamente e senza necessità di specifico atto dichiarativo dopo sessanta giorni dalla data di protocollazione, se non ritirata dall'avente diritto.

9. L'autorizzazione per attività rumorosa temporanea è prorogabile quando non cumulativa e non può valere più di trecentosessantacinque giorni consecutivi. Sono prorogabili solo le autorizzazioni ottenute tramite la presentazione di valutazione di impatto acustico sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

10. Le attività rumorose devono essere sospese, a semplice richiesta verbale, ogni qualvolta gli Organi di Controllo lo ritengano necessario.

11. Le eventuali prescrizioni impartite dall'Organo di Controllo si considerano cogenti e prevalgono anche rispetto le prescrizioni contenute nel provvedimento che disciplina l'attività oggetto del controllo.

12. L'esercizio di un'attività rumorosa temporanea in assenza di titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

13. In caso di rischio indotto da eventi di tipo idrologico, meteorologico e nivologico si rimanda a quanto disposto in materia dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15 - MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI SVOLTE IN AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. La Zonizzazione Acustica Comunale individua alcune aree destinate alle attività rumorose temporanee ed in particolare le aree appartenenti alla classe V o VI e le aree appositamente bonificate sotto il profilo acustico in modo che durante la massima rumorosità delle manifestazioni ivi programmate sia dimostrato il rispetto dei limiti massimi assoluti e differenziali di cui alle classi acustiche di appartenenza dei recettori esposti, negli orari di utilizzo.

2. Le manifestazioni all'aperto in aree appositamente individuate dalla Classificazione Acustica Comunale, comportanti l'utilizzo di apparecchiature rumorose, sono soggette alla semplice presentazione del loro programma agli Uffici competenti della Direzione Ambiente e del Corpo di Polizia Locale, con adeguato anticipo e sono tenute al rispetto sia dei limiti assoluti di zona sia di quelli differenziali.

3. In ogni caso, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a ridurre il disagio dei soggetti esposti alle emissioni prodotte dall'attività e in particolare:

- a) devono essere rispettati i limiti di rumorosità relativi al sito ove si svolge l'attività resi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)];
- b) nel punto più accessibile al pubblico rispetto al sistema di diffusione, il livello di pressione sonora misurato con caratteristica dinamica Slow e con curva di ponderazione A, non deve essere superiore a 95 dB(A);
- c) devono essere rispettati i limiti di immissione e differenziali relativi alle aree confinanti ove risultano ubicati i recettori esposti alla rumorosità della manifestazione;

4. Quando la manifestazione supera i sette giorni consecutivi, il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente dovrà essere stimato in apposita valutazione di impatto acustico e consegnata all'Ufficio competente unitamente alla programmazione della manifestazione a cui si riferisce.

5. I sistemi di diffusione sonora devono essere adeguatamente orientati per minimizzarne l'impatto sulle aree confinanti ed il volume calibrato in funzione della distanza dagli edifici maggiormente esposti.

6. In caso di attività svolte in prossimità del mare, i sistemi di diffusione devono essere diretti esclusivamente in tale direzione.

7. L'esercizio di una manifestazione ricreativa e/o culturale svolta in aree appositamente individuate dalla Zonizzazione Acustica in assenza dell'avvenuta comunicazione agli Uffici competenti (commi 2 – 4) è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

8. L'inottemperanza alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

ART. 16 - MANIFESTAZIONI IN AREE FIERISTICHE, INDIVIDUATE DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. Le attività rumorose temporanee relative a manifestazioni, spettacoli e simili realizzate all'interno dell'area della Fiera Internazionale di Genova, se dalla stessa organizzate, sono soggette alla semplice presentazione del loro programma al competente Ufficio Comunale, con almeno 3 giorni di anticipo e sono tenute al rispetto dei limiti assoluti di zona nonché di quelli differenziali.

2. Dette attività, quando superano i sette giorni consecutivi, sono soggette alla predisposizione di valutazione previsionale di impatto acustico allo scopo di garantire il rispetto dei limiti di rumorosità e di contenere al minimo il disturbo arrecato.

3. La valutazione di cui al comma precedente va consegnata all'Ufficio competente unitamente alla programmazione di ciascuna manifestazione.

4. In caso di attività svolte in prossimità del mare, i sistemi di diffusione devono essere diretti esclusivamente in tale direzione.

5. L'esercizio di una manifestazione ricreativa e/o culturale svolta in aree fieristiche individuate dalla Classificazione Acustica in difformità da quanto sancito è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 17 - MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI SVOLTE IN AREE NON APPOSITAMENTE INDIVIDUATE DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. Le attività rumorose temporanee all'aperto svolte in aree non appositamente individuate dalla Zonizzazione Acustica Comunale sono consentite previa acquisizione di apposito provvedimento autorizzativo. L'istanza deve essere presentata al competente Ufficio almeno quindici giorni prima dell'inizio della relativa manifestazione e deve contenere la documentazione richiesta dall'Ufficio predetto, quali i dati del richiedente, il luogo, gli orari e la durata complessiva della manifestazione, oltre a quanto necessario e opportuno al contenimento della rumorosità.

2. In ogni caso, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a ridurre il disagio dei soggetti esposti alle emissioni prodotte dall'attività e devono essere rispettati in facciata dell'edificio abitativo maggiormente esposto alla rumorosità della manifestazione i seguenti limiti:

- a) 70 dB(A) in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A) in orario diurno sino alle ore 22.00;
- b) 60 dB(A) in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A) in orario notturno sino alle ore 24.00;
- c) i limiti di zona dopo le ore 24.00.

3. Quando la manifestazione supera i tre giorni consecutivi, il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente va garantito mediante apposita valutazione di impatto acustico consegnata all'Ufficio competente unitamente all'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione per attività rumorosa temporanea.

4. L' utilizzo della stessa area potrà essere consentito, di norma, per un massimo di 30 giorni nell'arco di un anno.

5. Le manifestazioni organizzate dal Comune o da altri Enti pubblici nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e nell'interesse della relativa utenza sono ammesse quando rispettano le seguenti prescrizioni:

- a. apertura gratuita al pubblico e svolgimento in luoghi pubblici non oggetto di concessione d'uso di suolo pubblico da parte di privati (es.: dehors);
- b. durata massima di tre giorni consecutivi per un massimo complessivo di 30 giorni nell'arco di un anno solare per ciascuna via o piazza;
- c. preventiva comunicazione di luogo data e orari di ogni singolo evento, da parte dell'Ufficio procedente del Comune o dell'Ente, alla Direzione Ambiente del Comune di Genova ed al Corpo di Polizia Locale;
- d. le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo non possono superare i 70.0 dB(A) sino alle ore 22.00, tra le ore 22.00 e le ore 24.00 dovranno essere rispettati i 60 dB(A), fatto salvo la festa Patronale della città, la notte di Capodanno e la "Notte Bianca" durante le quali sono ammessi 60 dB(A) sino alle ore 00.30;
- e. non possono essere organizzate presso attività già soggette a Nulla Osta Acustico;

6. In caso di attività di particolare impatto sulla cittadinanza oppure disciplinate anche da normative regionali, ogni eventuale deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti sarà disposta con provvedimento specifico.

7. L'esercizio di una manifestazione ricreativa e/o culturale svolta in aree non appositamente individuate dalla Zonizzazione Acustica in assenza di titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge n.447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 18 - MANIFESTAZIONI SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. Le processioni religiose si svolgeranno solo sino alle ore 24.00 nei giorni prefestivi e nelle giornate di Venerdì e Sabato, e solo sino alle 22.00 negli altri giorni.
2. Gli spettacoli pirotecnici si svolgeranno non oltre le ore 24.00, fatto salvo la Festa Patronale della città, la notte di Capodanno e la "Notte Bianca".
3. Le attività rumorose temporanee relative a manifestazioni non superiori a tre giorni consecutivi nell'arco di un anno solare che abbiano ottenuto un'autorizzazione espressa, si intendono autorizzate anche per i successivi anni solari, a condizione che venga interamente confermato il contenuto dell'autorizzazione precedente dal Responsabile della manifestazione, la quale deve essere unica nell'arco dell'anno solare di riferimento.
4. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche, le manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di attrezzature di amplificazione, della durata non superiore alle sei ore, si svolgeranno in orario diurno e comunque non oltre le ore 22.00 (salvo quanto disposto dall'art. 23 del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione).
5. Coloro che intendono esercitare le attività di cui ai precedenti commi devono far pervenire presso il Corpo di Polizia Locale, almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività stessa, apposita dichiarazione contenente il nome del richiedente, la tipologia dell'attività, il luogo e gli orari di svolgimento, l'elenco delle sorgenti rumorose e le misure adottate per la minimizzazione del disturbo.
6. All'omessa dichiarazione di cui al precedente comma si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

ART. 19 - MANIFESTAZIONI IN IMPIANTI SPORTIVI

1. L'uso degli impianti sportivi all'aperto per manifestazioni sportive e ricreative è consentito dalle ore 08.00 alle ore 24.00.
2. Lo svolgimento di attività differenti da quelle per le quali l'impianto è omologato dal CONI deve essere esplicitamente autorizzato secondo quanto previsto per le attività rumorose temporanee.
3. In caso di attività di particolare impatto sulla cittadinanza oppure disciplinate anche da normative regionali, le disposizioni di cui ai commi precedenti potranno essere derogate con provvedimenti specifici.
4. L'esercizio di una manifestazione ricreativa e/o culturale svolta in impianti sportivi soggetta ad autorizzazione, ma in assenza di titolo autorizzativo, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 20 - CANTIERI REALIZZATI IN ECONOMIA TRAMITE L'ESCLUSIVO UTILIZZO DI UTENSILI FAI DA TE E/O ATTREZZI MOSSI DALLA SOLA FORZA FISICA DELL'UTILIZZATORE.

1. Le attività relative ai cantieri di cui al presente articolo possono essere svolte sia in ambiente esterno sia in ambiente interno, a condizione che siano svolte:
 - a) unicamente da privati non professionisti edili e assimilabili (idraulici, elettricisti, ecc.);
 - b) a scopi esclusivamente privati;
 - c) esclusivamente nei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
2. Le attività rumorose temporanee realizzate tramite l'utilizzo di utensili fai da te e/o da attrezzi manuali che non rispettino le predette condizioni dovranno essere esplicitamente autorizzate secondo quanto previsto per le attività rumorose temporanee.

ART. 21 - CANTIERI EDILI DI BREVE DURATA

1. I lavori di pronto intervento di durata non superiore a cinque giorni che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorosi possono svolgersi nei giorni dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi nel seguente orario:
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
2. I lavori in esterno della durata non superiore a cinque giorni, che comportino l'utilizzo esclusivamente di uno o più dei seguenti macchinari:
 - a) martellino demolitore elettrico;
 - b) trapano professionale;
 - c) auto-spurgo;possono svolgersi esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
3. Le attività di cui al presente articolo sono assoggettate alla presentazione di semplice dichiarazione da depositare presso il Distretto territorialmente competente della Direzione di Polizia Locale, almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività stessa.
4. Qualora le attività di cui al presente articolo diventassero ripetitive, le stesse dovranno ottenere apposita autorizzazione per attività rumorosa temporanea.
5. L'omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

ART. 22 - CANTIERI RELATIVI ALLA POSA IN OPERA DI INFISSI, DI FERMI CONTENITORI PER RSU E/O CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI PALI SOSTEGNO CESTINI

1. Le attività rumorose temporanee relative alla sostituzione e/o manutenzione di infissi, di fermi per contenitori di rifiuti solidi urbani e/o campane per la raccolta differenziata, nonché pali di sostegno cestini o cestoni gettacarte, purché di durata non superiore a cinque

giorni, possono essere svolte sia in ambiente esterno sia in ambiente interno, nei soli giorni dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi, nel seguente orario:

- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 09.00 alle ore 12.00 il sabato.

2. Qualora i lavori di posa o manutenzione di questi manufatti si protraggano per oltre una giornata devono essere avvertiti i recettori maggiormente sensibili al disturbo, tramite affissione di apposito avviso contenente la data di inizio dei lavori, la durata prevista, il luogo di svolgimento degli stessi, nonché il nominativo e numero telefonico di un interessato ai lavori, allo scopo di permettere eventuali contatti durante l'effettuazione delle lavorazioni. L'inottemperanza alle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

3. Le Attività Rumorose Temporanee relative alla sostituzione e/o manutenzione di infissi, di fermi per contenitori rifiuti solidi urbani e/o campane per la raccolta differenziata, nonché pali di sostegno cestini o cestoni gettacarte che non rientrano nei casi predetti devono essere autorizzate e pertanto deve essere presentata istanza al competente Ufficio.

4. L'esercizio di detta attività rumorosa temporanea in assenza di titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 23 - ALTRE ATTIVITÀ

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al sabato e dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

2. Il mancato rispetto degli orari di cui al punto precedente è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

ART. 24 – CANTIERI EDILI PRESCRIZIONI GENERALI

1. Le attività rumorose temporanee relative a cantieri edili, stradali o assimilabili devono ottenere apposito provvedimento autorizzativo mediante le procedure stabilite dalla Direzione competente.

2. La Direzione competente provvede alle semplificazioni delle predette procedure ogni qual volta risulti necessario e/o opportuno per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

3. L'esercizio di un'attività rumorosa temporanea in assenza di titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione è sempre tenuto ad ottemperare alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, nonché alle prescrizioni contenute nella relazione del Tecnico Competente in Acustica, quando allegata al provvedimento autorizzativo.

5. Il mancato ottenimento di dette autorizzazioni è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

6. Il titolare dell'autorizzazione dovrà sempre ottemperare anche alle seguenti prescrizioni:

- a) sospensione delle lavorazioni rumorose, a richiesta verbale, ogni qual volta il personale tecnico incaricato di effettuare rilevamenti e controlli acustici lo ritenga necessario;
- b) adozione, in caso di accertato superamento dei limiti concessi, di tutti gli accorgimenti utili alla riduzione e/o sospensione dell'attività del cantiere;
- c) informazione ai lavoratori circa il contenuto dell'autorizzazione acquisita al fine di garantirne il rispetto;
- d) divieto di effettuare lavori estranei all'attività principale (es. manutenzione dei mezzi);
- e) mantenere disponibile presso il cantiere il provvedimento autorizzativo che deve essere esibito, qualora richiesto, al personale preposto all'effettuazione dei controlli;
- f) limitare, per quanto possibile, il numero di giri dei motori endotermici;
- g) evitare lunghi percorsi con mezzi cingolati;
- h) mantenere sempre efficienti i mezzi utilizzati;
- i) dotare i motori endotermici di validi silenziatori di scarico e/o aspirazione e di idonee cofanature acustiche;
- j) eseguire le demolizioni con il martello demolitore procedendo alla frantumazione secondo i piani di sfaldamento;
- k) limitare, al minimo consentito dai macchinari, l'altezza di caduta del materiale dalla benna della pala di caricamento al cassone del mezzo di trasporto;
- l) utilizzare macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa C.E.;
- m) eseguire una tempestiva manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;

7. L'inottemperanza alle sopra elencate prescrizioni generali è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento e comporta la revoca del provvedimento autorizzativo per attività rumorosa temporanea.

Capitolo 4 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 25 - ATTIVITÀ RUMOROSE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI "COLLAUDI ACUSTICI"

1. Le attività temporanee rumorose necessarie all'espletamento delle prove sperimentali per il collaudo acustico di strutture, al fine di verificare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo quanto prescritto dalle vigenti norme, sono ammesse in orario diurno.

2. Lo svolgimento di dette attività deve essere comunicato alla Direzione Polizia Locale e alla Direzione Ambiente con almeno un giorno di anticipo.

ART. 26 - ATTIVITÀ RUMOROSE CONNESSE ALL'USO DI "MEZZI SPECIALI" ED ALLE "SOSTE OPERATIVE" DEGLI STESSI

Le "soste operative" di mezzi speciali, il cui uso sia limitato al solo impiego previsto ed omologato ai sensi del Codice della Strada, non sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione per attività rumorosa temporanea.

ART. 27 - ATTIVITÀ RUMOROSA PROVOCATA DA MACCHINE DA GIARDINO

1. L'attività in epigrafe non è soggetta all'ottenimento di autorizzazione soltanto se effettuata in proprio dal possessore del giardino e secondo le prescrizioni di seguito indicate.

2. L'esecuzione di lavori di giardinaggio con macchinari rumorosi ivi compresi quelli per la pulizia è consentita nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi è consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Le macchine e gli impianti in uso per i lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

3. L'inottemperanza di quanto prescritto al comma precedente è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

4. I soggetti esercenti l'attività professionale relativa alla manutenzione di aree verdi dovranno ottenere apposita autorizzazione per attività rumorosa temporanea.

5. L'attività professionale svolta in assenza di titolo autorizzativo è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 28 - ATTIVITÀ RUMOROSA PROVOCATA DA MACCHINE AGRICOLE

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai

limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 08.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.

2. Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

3. L'inottemperanza di quanto prescritto ai commi precedenti è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

ART. 29 – USO DELLE CAMPANE

1. L'uso delle campane e nella durata del loro suono deve garantire un'adeguata moderazione.

2. L'uso più protratto ed una maggiore intensità di suono sono consentiti solo in occasione di solennità religiose, feste patronali e simili.

ART. 30 – ALTRE RUMOROSITA'

A meno che non siano finalizzate ad attività produttive, commerciali e/o professionali, le rumorosità provocate da flussi e da qualunque moto di acqua, anche ove si tratti di acqua in cascate, vasche pubbliche, fontane, ivi compreso lo scosciare di corsi d'acqua, non sono soggette ai limiti di rumorosità imposti dalla Classificazione Acustica comunale. Lo stesso vale per i rumori provocati dalla fauna selvatica e dal moto ondoso del mare.

Capitolo 5 - ATTIVITA' RUMOROSE CONNESSE AD AZIENDE PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA

ART.31 - GESTIONE SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA LUOGHI PUBBLICI

1. Le attività di raccolta, compattamento, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e delle frazioni destinate a raccolta differenziata, nonché le attività di pulizia delle caditoie stradali sono regolamentate come di seguito specificato, salvo esigenze di ordine pubblico, decise di volta in volta dall'Autorità preposta e/o in caso di allerta idrogeologiche o nevose.

2. L'attività di spazzamento meccanizzato:

a) all'interno di porticati e simili è consentita, salvo eventi eccezionali, dalle 07.00 alle 24.00 dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 24.00 il sabato ed i festivi;

b) su sede stradale aperta nel centro città (parte cittadina relativa ai quartieri di Prè, Molo, Maddalena, Portoria, San Vincenzo, Brignole e Foce) può essere svolta per tutto l'arco delle 24 ore nei giorni in cui si effettua il servizio previsto dal contratto di Servizio, dal

vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dalle Ordinanze sindacali adottate mentre nel resto della città è consentita, salvo eventi eccezionali, dalle 06.00 alle 01.30;

c) attività di lavaggio pareti, volte, gallerie e sottopassi del territorio comunale nel centro città (parte cittadina relativa ai quartieri di Prè, Molo, Maddalena, Portoria, San Vincenzo, Brignole e Foce) può essere svolta per tutto l'arco delle 24 ore nei giorni in cui si effettua il servizio previsto dal contratto di Servizio, dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dalle Ordinanze sindacali adottate, mentre nel resto della città è consentita, salvo eventi eccezionali, dalle 06.00 alle 24.00, dalle 08.00 alle 24.00 nei giorni festivi;

Dette attività devono essere realizzate senza provocare rumori non direttamente connessi con l'operazione in atto, quali ad esempio quelli dovuti al mantenimento in funzione del motore e/o degli impianti di aspirazione durante le pause dell'attività stessa.

3. L'attività di movimentazione, svuotamento e lavaggio dei bidoni/cassonetti, azionati manualmente o meccanicamente con dispositivi di sollevamento automatici di qualsiasi tipologia anche bilaterale, posizionati su strada o all'interno di isole a scomparsa o ecopunto o altro sito dedicato, deve essere realizzata senza provocare rumori non direttamente connessi con l'operazione in atto, quali ad esempio, quelli dovuti allo scuotimento dei contenitori, e può essere svolta per tutto l'arco delle 24 ore nei giorni in cui si effettua il servizio previsto dal contratto di Servizio, dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dalle Ordinanze sindacali adottate.

4. attività raccolta rifiuti

Le attività di raccolta relative ai rifiuti indifferenziati ed alla frazione di umido si svolgono ove possibile in orario diurno (06.00-22.00), sono fatte salve esigenze tecniche o di viabilità.

Lo svuotamento delle campane per la raccolta differenziata è consentito:

1. per le frazioni di carta e plastica dalle ore 06.00 alle ore 01.30; dalle ore 22.00 alle ore 01.30 lo svuotamento dovrà essere effettuato con tutte le cautele ed attenzioni atte ad evitare disagio alla cittadinanza;
2. per la frazione del vetro dalle ore 08.00 alle ore 20.00 esclusi i festivi fatti salvi i casi di festività multiple.

Dette attività devono essere realizzate senza provocare rumori non direttamente connessi con l'operazione in atto quali, ad esempio, quelli dovuti alle sollecitazioni impresse ai contenitori per facilitare le operazioni di svuotamento;

5. L'attività dei compattatori scarrabili posti in corrispondenza dei mercati è consentita tutti i giorni, feriali e festivi, di attività ordinaria e straordinaria di apertura dei mercati, salvo eventi eccezionali, dalle ore 08.00 alle 20.00, fatta eccezione per le operazioni di movimentazione che può essere effettuata dalle ore 06.00 alle ore 21.00.

Detta attività deve essere realizzata senza provocare rumori non direttamente connessi con l'operazione in atto;

6. L'attività di compattamento di rifiuti con mezzi mobili ed il trasferimento di questi tra mezzi diversi sono consentiti, salvo eventi eccezionali, nei giorni feriali nell'arco orario compreso tra le ore 06.00 alle ore 23.30 per non più di 4 (quattro) ore non consecutive e, nei giorni festivi, tra le ore 06.30 alle ore 19.00 per non più di 3 (tre) ore non consecutive;

7. L'attività di pulizia delle caditoie stradali deve essere realizzata senza provocare rumori non direttamente connessi con l'operazione in atto dalle 06.30 alle ore 20.00 tutti i giorni feriali e festivi, sono fatte salve esigenze di viabilità indicate dalla Polizia Locale.

8. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 tabella A del presente Regolamento.

ART. 32 – GESTIONE DELLE ATTIVITA' IN CAMPO ACUSTICO

1. Le Aziende Partecipate dal Comune di Genova sono soggette all'ottenimento delle autorizzazioni per attività rumorose temporanee e alla presentazione della valutazione di impatto acustico qualora intraprendano attività che lo richiedono.

2. Dette Aziende dovranno presentare al competente Ufficio Comunale, con scadenza biennale, una "relazione acustica", a firma di un Tecnico Competente in Acustica, atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate al contenimento dell'inquinamento acustico. La predetta relazione dovrà contenere: le modalità dello svolgimento del servizio, le caratteristiche di emissione sonora di tutti i mezzi utilizzati durante la loro attività, le caratteristiche costruttive delle attrezzature utilizzate (es. contenitori), nonché la stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le diverse operazioni effettuate. Per ciascuno degli su-elencati dati richiesti dovrà essere evidenziato il continuo processo di miglioramento, atto a ridurre la rumorosità.

3. In caso di appalto di ciascuna delle attività di competenza delle Aziende partecipate dal Comune di Genova, sarà cura del Soggetto che indice la gara d'appalto inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di presentare al competente Ufficio sia la documentazione richiesta di cui al precedente punto 1 sia la "relazione acustica" di cui al precedente punto 2 del presente articolo.

4. L'inottemperanza a quanto prescritto dal presente articolo è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 10, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e riportata nella tabella B di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

Capitolo 6 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 I CONTROLLI

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito ai titolari di funzioni di polizia amministrativa.

2. I soggetti indicati al precedente comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni delle disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ART. 34 – I CONTROLLI PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

1. Per quanto riguarda i "Rilievi fonometrici di controllo", finalizzati a verificare il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento autorizzativo relativo ad attività rumorosa temporanea, gli stessi devono essere effettuati per un tempo di misura ritenuto sufficientemente rappresentativo dal T.C.A. operante.

2. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita. L'applicazione di detto criterio e dei fattori correttivi potrà essere imposta, qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

3. La sospensione di attività rumorose temporanee irregolari sarà immediatamente disposta dagli Organi di Controllo, attraverso apposito provvedimento di ingiunzione di sospensione dell'attività irregolare. Detta ingiunzione resterà efficace fino alla regolarizzazione dell'attività stessa, qualora siano accertati la mancanza del provvedimento autorizzativo ovvero l'esercizio dell'attività in violazione alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo. In tale ultimo caso sarà disposta la revoca del provvedimento stesso.

ART. 35 – PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Il superamento dei limiti imposti dalla vigente normativa da una sorgente sonora relativa ad attività soggetta al rispetto del livello differenziale comporta, di norma, l'adozione da parte del competente Ufficio Comunale di un provvedimento ingiuntivo e/o di diffida e/o di revoca finalizzato a garantire il rispetto dei limiti di legge.

2. Il Sindaco potrà adottare apposita ordinanza finalizzata ad inibire la sorgente sonora disturbante, qualora sia accertata l'inottemperanza al provvedimento di cui al punto precedente e permanga il superamento del limite di rumorosità osservato, nonostante le eventuali misure correttive adottate dal responsabile dell'attività.

3. Qualora adottati un provvedimento di sospensione dell'intera attività disturbante, il Sindaco, col medesimo provvedimento, dà atto che gli Uffici Comunali competenti potranno revocare le altre licenze o autorizzazioni precedentemente dagli stessi rilasciate (autorizzazione sanitaria, licenze di commercio, occupazione suolo, nulla osta, ecc.)

ART. 36 - VALIDITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo del Comune.

ART. 37 - NORMA DI RINVIO

1. Qualora, successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento, siano emanate norme statali o regionali nelle materie oggetto dello stesso, che ne rendano necessaria la modifica, questa si ha per intervenuta implicitamente, senza bisogno di specifico espresso recepimento.

ART. 38 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogati:

a) l'art. 49 del Regolamento di Igiene Industriale di cui alla delibera del Podestà n. 2245 del 27 settembre 1930 e successive modificazioni,

b) l'art. 37 del Regolamento per l'Igiene del suolo e dell'abitato di cui alla delibera del Commissario di Straordinario n. 1286 del 19 settembre 1960 e successive modificazioni;

2. Con l'adozione del presente regolamento decadono le Delibere di Giunta Comunale n. 1171/1998, n. 1662/1998, n. 995/1999, n. 1558/2000 e n. 615/2003.

3. Ogni eventuale disposizione comunale, che risulti in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento è abrogata.

ART. 39 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, ove non costituiscano reato o non siano previste sanzioni specifiche dalla normativa di settore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis, con le modalità previste dalla Legge

n. 689/81 e s.m.i. Fanno eccezione le inadempienze accertate a carico del Gestore del Servizio di Gestione Rifiuti, che saranno regolamentate dal Contratto di Servizio.

2. Il pagamento in forma ridotta, come anche il pagamento della sanzione pecuniaria, non esonerano dall'obbligo di eliminare le cause che hanno determinato la sanzione.

3. Nella **TABELLA A** si definiscono i minimi ed i massimi da applicarsi ad alcune tipologie di violazioni, per le quali si prevedono importi superiori al minimo della predetta fascia generale, fermo restando detto minimo in tutte le altre ipotesi.

4. Nella successiva **TABELLA B**, si elencano le specifiche tipologie di violazioni che sono soggette alla sanzione prevista dall'art. 10, III comma, della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico.

TABELLA A

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE Euro
6 – comma 1	omesso subingresso in nulla osta acustico – attività senza modifiche rispetto alla precedente	da 75,00 a 500,00
11 – comma 2	Omessa posa in opera di antivibranti	“
12	omessa cautela costruttiva di accessori edili e segnaletica	“
13	omessa manutenzione	“
14 – comma 5	omessa affissione informativa per i recettori sensibili	“
15 – commi 5-6	Inottemperanza prescrizioni	“
18 – comma 4	omessa dichiarazione alla Polizia Locale	“
21 – comma 4	omessa dichiarazione alla Polizia Locale	“
22– comma 2	Omessa affissione informativa per i recettori sensibili	“
23	mancato rispetto degli orari	“
24 – comma 6	mancato rispetto delle prescrizioni generali	“
25 – comma 2	omessa comunicazione agli Uffici competenti	“
27 – comma 2	mancato rispetto degli orari	“
28 – comma 1	mancato rispetto degli orari	“
30	mancato rispetto degli orari	“

TABELLA B

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE Euro
5 - 6 - 11	esercizio di attività soggetta a valutazione di impatto acustico in assenza di NOA – supero dei limiti imposti dall' art. 11 c.1	da 500,00 a 20.000,00
8	esercizio di attività soggetta a valutazione di clima acustico in assenza di parere acustico	“
14 – comma 1	omesso ottenimento di autorizzazione per attività rumorosa temporanea	“
15-16-17-19	effettuazione di manifestazione rumorosa in assenza di autorizzazione e/o comunicazione	“
22 – comma 4	Mancata presentazione dichiarazione alla Polizia Locale	“

24 – comma 1	effettuazione attività rumorosa temporanea in assenza di autorizzazione	“
24 – comma 4	mancato rispetto delle prescrizioni	“
27 – comma 5	Assenza titolo autorizzativo	“
31 – comma 1	omesso ottenimento di autorizzazione per attività rumorosa temporanea	“
31 – comma 2	omessa presentazione di relazione acustica annuale	“
31 – comma 3	omesso obbligo di presentazione atti acustici nell'appalto	“



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
151 0 0 N. 2019-DL- DEL AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

08/06/2020

Il Dirigente Responsabile
[Ing. Michele Prandi]